

Pubblicato il 31/08/2021

N. 00770/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00538/2016 REG.RIC.

N. 00541/2016 REG.RIC.

N. 00543/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 538 del 2016, proposto da Marebello S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Galeazzo Bignami, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 43;

contro

Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv.to Cristina Balli in Bologna, Piazza Galileo n. 5;

sul ricorso numero di registro generale 541 del 2016, proposto da Marebello S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Galeazzo Bignami, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 43;

contro

Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv.to Cristina Balli in Bologna, Piazza Galileo n. 5;

sul ricorso numero di registro generale 543 del 2016, proposto da Marebello S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Galeazzo Bignami, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 43;

contro

Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv.to Cristina Balli in Bologna, Piazza Galileo n. 5;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 538 del 2016:

- DEL PROVVEDIMENTO P.G. 19719 DEL 6/5/2016, NOTIFICATO IN PARI DATA, RECANTE LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA COMUNICAZIONE PER OPERE TEMPORANEE STAGIONALI;

- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONSEGUENTE;

e per la condanna

- AL RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO PATITO.

quanto al ricorso n. 541 del 2016:

- DEL PROVVEDIMENTO P.G. 19286 DEL 4/5/2016, NOTIFICATO IN PARI DATA, RECANTE LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA COMUNICAZIONE PER OPERE TEMPORANEE STAGIONALI;

- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONSEGUENTE;

e per la condanna

- AL RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO PATITO.

quanto al ricorso n. 543 del 2016:

- DEL PROVVEDIMENTO PROT. 20551 DEL 12/5/2016, NOTIFICATO IL GIORNO SUCCESSIVO, RECANTE LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA COMUNICAZIONE PER OPERE TEMPORANEE STAGIONALI;

- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONSEGUENTE;
e per la condanna
- AL RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO PATITO.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Riccione nei 3 ricorsi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. Stefano Tenca e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. 137/2020, conv. in L. 176/2020 ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Riferisce la ricorrente di essere proprietaria del *Grand Hotel* di Riccione, sito in Via Gramsci (Fg. 11 mapp. 293 sub 92 NCEU).

B. In data 6/5/2016 depositava a mezzo PEC comunicazione per opere temporanee o stagionali ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. f) e dell'art. 7 comma 2 della L.r. 15/2013 (doc. 3). Avvertiva il Comune della prossima installazione, nell'area di pertinenza della *Villa Bianca*, di un manufatto leggero appoggiato al terreno di 19 mq. circa per un'altezza media inferiore a 3 metri – aperto su tutti i lati – con pianta a forma di poligono, struttura in legno e copertura in telo di plastica. L'opera, allestita per il solo periodo estivo e destinata alla rimozione a inizio novembre, era dichiarata priva di rilevanza ai fini sismici. L'iniziativa era collegata all'affidamento della gestione dell'esercizio pubblico presente nel fabbricato a un operatore economico terzo, che aveva chiesto di realizzare l'opera suddetta per incrementare l'offerta ricettiva stagionale.

C. In pari data il Comune qualificava la nota pervenuta come SCIA, e avvertiva della carenza della necessaria autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici in quanto l'immobile è oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (doc. 1). In replica alle rimostranze di Marebello Spa del 10/5/2016, il 12/5/2016 l'Ente locale (doc. 5) giustificava “l'inammissibilità della CIL” richiamando il vincolo diretto ex art. 1 L. 1089/39, sostituito dal titolo II del D. Lgs. 42/2004 (art. 21 comma 4, 22 e 23).

D. Con nota 4/5/2016 prot. n. 19286 l'amministrazione denegava anche la comunicazione tesa a realizzare, nell'area di pertinenza della *Villa Bianca*, un manufatto leggero appoggiato al terreno di 15 mq. circa (e altezza media inferiore a 3 metri) – aperto su tutti i lati – con pianta poligonale e struttura e copertura in legno. L'opera, da smontare alla fine dell'estate, era stata dichiarata priva di rilevanza ai fini sismici. Anche questa iniziativa era collegata all'affidamento della gestione a un operatore economico terzo che intendeva incentivare l'offerta ricettiva stagionale. L'Ente locale adduceva il difetto dell'autorizzazione della Soprintendenza (l'immobile è oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004), dell'elaborato grafico con individuazione dell'opera e dell'asseverazione sismica. In replica alle rimostranze di Marebello Spa del 10/5/2016, il 12/5/2016 l'Ente locale (doc. 5) giustificava “l'inammissibilità della CIL” richiamando il vincolo diretto ex art. 1 L. 1089/39, sostituito dal titolo II del D. Lgs. 42/2004 (art. 21 comma 4, 22 e 23).

E. Con nota 12/5/2016 prot. n. 20551 l'amministrazione denegava anche la comunicazione tesa a realizzare, nell'area esterna al *Grand Hotel*, un manufatto leggero appoggiato al terreno di 20 mq. circa (e altezza media inferiore a 3 metri) – aperto su tutti i lati – avente pianta a forma di poligono, struttura in legno e copertura in telo di plastica. L'opera, da rimuovere alla fine dell'estate, era stata dichiarata priva di rilevanza ai fini sismici. Anche questa iniziativa era collegata all'affidamento della gestione a un operatore economico terzo, che aveva chiesto di realizzarla per incrementare l'offerta ricettiva nel periodo estivo. L'Ente locale adduceva la mancanza dell'autorizzazione della Soprintendenza, in quanto l'immobile è oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

F. Con gli introdotti gravami r.g. 538/2013, 541/2016 e 543/2016 l'esponente impugna le determinazioni negative, adducendo i seguenti motivi in diritto:

I) Violazione dell'art. 7 comma 2 lett. f) e 12 della L.r. 15/2013, della deliberazione della Giunta regionale n. 993/2014, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea valutazione dei fatti, sviamento, dato che l'iniziativa edilizia non è sottoposta né a SCIA né a CIL – contraddittoriamente evocate nelle risposte del Comune – ma integra una mera comunicazione di opere temporanee stagionali, pacificamente installate per soddisfare esigenze contingenti (è prevista la rimozione entro il 4 novembre), riconducibili ad attività edilizia libera come attestato dalla modulistica racchiusa nell'atto di coordinamento tecnico regionale, che non richiama l'autorizzazione della Soprintendenza.

II) Violazione dell'art. 7 comma 1 lett. f) della L.r. 15/2013, dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, eccesso di potere per travisamento e erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, inosservanza della circolare regionale 2/8/2010, in quanto l'intervento in questione è privo di rilevanza sul piano edilizio e anche architettonico.

III) Violazione dell'art. 5 comma 1-bis del DPR 380/2001, eccesso di potere per illogicità, in quanto lo Sportello Unico per l'Edilizia è tenuto ad acquisire d'ufficio presso le amministrazioni competenti (anche in materia ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio artistico) gli atti di assenso comunque denominati, senza pretendere che sia il privato a inoltrare specifica istanza.

G. La ricorrente chiede il risarcimento del danno, dovuto alla mancata conclusione del contratto di affitto commerciale su proposta di un soggetto terzo, condizionata alla presenza dei *gazebo*.

H. L'intimato Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dei 3 ricorsi. In punto di fatto ha osservato che il compendio di cui si discorre è costituito da *Grand Hotel* di Riccione, Grattacielo e Villa Bianca, ossia immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ex L. 1089/1039 con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 2/4/1999. L'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni è a suo avviso subordinata ad autorizzazione del Soprintendente ex art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004.

I. All'udienza del 30/6/2021 i gravami sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

DIRITTO

I tre ricorsi appaiono connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo e pertanto se ne dispone la riunione, potendo essere decisi con un'unica sentenza ai sensi dell'art. 70 del Codice del processo amministrativo.

La ricorrente si duole dei provvedimenti con i quali il Comune di Riccione ha dichiarato inammissibile la comunicazione relativa agli interventi edilizi per difetto di autorizzazione da parte della Soprintendenza.

1. Con la prima censura parte ricorrente deduce che:

- la normativa regionale riconduce gli interventi in questione all'attività libera (cfr. art. 12 commi 1 e 4 L.r. 15/2013);
- la modulistica unificata è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale 7/7/2014 n. 993 – in esecuzione dell'art. 12 richiamato – che ha indicato puntualmente gli atti da allegare alle pratiche edilizie;
- l'assenso della Soprintendenza è menzionato in tutti i procedimenti salvo quello afferente alle opere temporanee o stagionali ex art. 7 comma 1 lett. f) della L.r. 15/2013 (pagg. 112 e 113), né le successive modifiche (doc. 6-9) hanno apportato integrazioni;
- identico discorso vale per il nulla osta antisismico di cui al gravame r.g. 541/2016;
- la Regione ha scientemente deciso – con effetti vincolanti per i Comuni – di non prevedere l'autorizzazione soprintendentizia per quell'unica tipologia di opere, e viceversa l'ha introdotta per tutte le altre;
- ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. il Comune di Riccione ha recepito integralmente la modulistica regionale (attraverso rinvio tramite link al sito della Regione) e comunque, anche in assenza di un intervento attivo dell'Ente locale, entro 180 giorni dall'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico la modulistica edilizia unificata avrebbe avuto applicazione diretta a pena di illegittimità degli atti difformi assunti;
- il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile un atto sprovvisto di documenti che né la Regione né il Comune contemplano nelle procedura standardizzata (e non si tratta di mera questione burocratica, trattandosi di pratiche del tutto prive di rilevanza a fini edilizi);
- lo stesso legislatore regionale, quando ha ritenuto l'attività rilevante e suscettibile di ripercussioni sotto il profilo della tutela architettonica-culturale, l'ha ricondotta a un *iter* differente, imponendo di acquisire l'autorizzazione (cfr. per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche ex art. 13 comma 1 lett. b della L.r.).

Il motivo dedotto è privo di fondamento.

1.1 Come sottolineato da questa Sezione nella pronuncia 2/3/2021 n. 182, che non risulta appellata, <<2.1 Secondo l'art. 10 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 2004, sono qualificati beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse di cui all'art. 13, "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1", ossia diversi dallo Stato, dalle Regioni, dagli altri Enti pubblici territoriali, e da ogni altro Ente ed Istituto pubblico e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 2.2 L'art. 21, rubricato "Interventi soggetti ad autorizzazione", subordina all'assenso dell'autorità ministeriale "a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13". La disposizione di chiusura inserita al comma 4 chiarisce che "Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. ...". 2.3 E' evidente che la sussistenza del vincolo comporta, inderogabilmente, l'applicazione della previsione da ultimo citata, che subordina "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali" al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Soprintendente, a prescindere dalla loro classificazione e rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio>>.

1.2 La preventiva autorizzazione della Soprintendenza è un adempimento obbligatorio, indipendentemente dalla natura dell'intervento edilizio. Il già evocato art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, nel regolare tutte le ipotesi non rientranti nella casistica precedente, impone di acquisire il titolo autorizzatorio dell'autorità statale per "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali": da tale disposizione si evince univocamente che il profilo paesaggistico conserva la propria autonomia rispetto alla vicenda edilizia, e prescinde totalmente dal regime delineato per quest'ultima e dalla necessità di ottenere preventivamente un titolo abilitativo o di depositare una dichiarazione (SCIA, CILA o CIL). Su tale conclusione non può certamente interferire un provvedimento amministrativo adottato per la standardizzazione delle procedure, essendo del tutto evidente che un'omissione nell'elenco dei documenti da allegare

non può depotenziare il livello di tutela del bene culturale, afferendo il vincolo a un valore costituzionalmente tutelato (cfr. art. 9 Carta costituzionale).

1.3 La pronuncia di questo T.A.R. sopra citata ha anche osservato che *“In definitiva, anche ammettendo la qualificazione dei singoli elementi come componenti d'arredo, era necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità statale, in quanto astrattamente idonei a interferire sul vincolo monumentale”* aggiungendo nel seguito che *“La ratio della legge regionale applicata nella fattispecie controversa non risiede nella sola tutela dell'ordinato assetto del territorio che viene inciso da una costruzione, ma altresì nella preminente protezione dei valori storico-ambientali, alla luce dei quali risulta meritevole di una reazione dell'ordinamento un intervento non preventivamente sottoposto all'assenso dell'autorità pubblica”*.

1.4 Il decreto di apposizione del vincolo (doc. 5 Comune) ha sottoposto a protezione il *Grand Hotel*, il *Grattacielo* e la *Villa Bianca*, e ha dettato prescrizioni sui manufatti e sulle aree confinanti (comprese nel retino puntinato e grigio) per salvaguardare integrità e condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro degli immobili coinvolti.

2. Con la seconda doglianza l'esponente contesta la rilevanza dell'intervento sul piano edilizio e. Nel dettaglio sostiene che:

- è dubbio che l'area che ospita i manufatti rientri nel vincolo diretto;
- l'integrità del vincolo non può essere comunque compromessa da un *gazebo* temporaneo amovibile, aperto su tutti i lati, in legno e coperto da un telo (allegato A alla L.r. 31/2002);
- non è applicabile l'art. 10 della L.r. 23/2004 che presuppone opere assoggettate a titolo abilitativo, che nella fattispecie non è necessario;
- nella cartografia l'area di pertinenza di Villa Bianca forma al più oggetto di vincolo indiretto, collocandosi sul puntino del tratteggio (doc. 13 gravami r.g. 538 e 541, doc. 11 ricorso r.g. 543);
- la norma dispone sanzioni per opere su “edifici” vincolati, e in questa occasione non si registrano interferenze con il manufatto, tenuto conto che – per caratteristiche estetiche – il *gazebo* non è assolutamente impattante;
- circa il gravame r.g. 541/2016, non trova spazio la richiesta di autorizzazione antisismica per un'opera temporanea (D.G.R. 687/2011 che esclude i manufatti ad uso servizi, chioschi e *gazebo* – doc. 10).

La prospettazione non è condivisibile.

2.1 In linea di diritto, osserva il Collegio come il vincolo storico artistico c.d. diretto venga imposto sui beni o sulle aree nei quali sono stati rinvenuti beni di tale valenza, o in relazione ai quali vi è la certezza dell'esistenza, della localizzazione e dell'importanza di tali beni, mentre il vincolo c.d. indiretto viene imposto sui beni e sulle aree circostanti a quelli sottoposti a vincolo diretto, così da garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro: spetta all'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità tecnica, valutare se emettere o meno la declaratoria del particolare interesse storico o archeologico di un immobile, e tale apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione o per erroneità o illogicità, ovvero per inattendibilità della valutazione stessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI – 10/2/2020 n. 1023, che richiama la sez. VI – 30/5/2018 n. 3246).

2.2 L'esponente, invero, non contesta l'apposizione del vincolo, ma solleva dubbi sulla sottoposizione dell'area coinvolta a vincolo diretto ammettendo (al più) l'esistenza del vincolo indiretto.

2.3 Premesso che l'esistenza del vincolo è comprovata dalle planimetrie allegate al decreto, con il tratteggio a pallini (diretto) e le aree puntinate e grigio-scure (indiretto), l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del Codice dei beni culturali e del paesaggio non stabilisce altra delimitazione spaziale che quella intrinsecamente funzionale alla sua causa tipica, che è di *“prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”*. Il cd. vincolo indiretto concerne invero la c.d. cornice ambientale di un bene culturale, e come ha sottolineato il Consiglio di Stato, sez. VI – 3/7/2012 n. 3893 *“Va però considerato che, una volta stimato che il vincolo indiretto risulta una misura necessaria ed inevitabile, malgrado i sacrifici che la scelta di un tale strumento può comportare, per proteggere il contesto complementare del bene direttamente tutelato - il che costituisce l'obiettivo prefissato in via primaria -, senza di che la stessa tutela diretta sarebbe amputata dell'insieme spaziale che conferisce valore al bene principale, alla sua valutazione tecnica e realizzazione pratica diviene estranea un'attenuazione dell'interesse pubblico causata da quello all'edificazione: la quale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore culturale del bene principale, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse alla trasformazione delle cose”*.

2.4 E' pacifico che anche il vincolo indiretto postula l'assenso della Soprintendenza a un intervento edilizio sull'area interessata.

2.5 Le ulteriori deduzioni non sono condivisibili in quanto:

- l'applicazione dell'art. 10 della L.r. 23/2004 (che presupporrebbe solo opere soggette a titolo abilitativo e realizzate su “edifici”) appare estranea ai provvedimenti impugnati, prevedendo la sospensione dei lavori in corso e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria;
- l'impatto – reputato minimo – non esime la Soprintendenza (come già rilevato) dal doveroso esame in concreto dell'intervento.

2.6 Sulla questione dell'autorizzazione antisismica sollevate nel ricorso r.g. 541/2016, va a questo punto richiamato il principio granitico nella giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui *“... ai fini della verifica della legittimità del provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivi autonomi, è sufficiente che almeno uno*

di essi risulti in grado di sorreggere per intero l'atto stesso (Cons. St., sez. VI, 7 gennaio 2014, n. 12; 18 maggio 2012, n. 2894 e 27 aprile 2015, n. 2123; Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2015, n. 927; Tar Napoli, sez. III, 22 settembre 2015, n. 4583), il che si verifica quando anche uno soltanto di essi non forma oggetto di specifica censura” (Consiglio di Stato, sez. III – 1/6/2020 n. 3422). Come ha statuito questa Sezione (sentenza 28/4/2020 n. 256) in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per supportare l'atto in sede giurisdizionale: essendo fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto (o la mancata proposizione) delle censure contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento. Come sottolineato dal Consiglio di Stato, sez. VI – 18/1/2021 n. 559, *“La giurisprudenza ha chiarito che ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l'atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto (ex multis Cons. St. sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1769)”*.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 comma 1-bis del DPR 380/2001 e l'eccesso di potere per illogicità, in quanto lo Sportello Unico per l'Edilizia è tenuto ad acquisire d'ufficio presso le amministrazioni competenti (anche in materia ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio artistico) gli atti di assenso comunque denominati, senza pretendere che sia il privato a inoltrare specifica istanza.

La doglianza non è passibile di positivo scrutinio.

3.1 L'art. 7 comma 7 della L.r. 15/2013 per tempo vigente statuisce testualmente che *“Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio”*.

3.2 Dunque l'avvio d'ufficio, da parte del SUI, dell'iter di acquisizione del nulla osta della Soprintendenza presupponeva un esplicito impulso di parte, accompagnato dalla pertinente documentazione.

3.3 In conclusione, i gravami riuniti sono infondati e devono essere rigettati, e di conseguenza anche la domanda risarcitoria.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe li respinge.

Rigetta l'istanza di risarcimento del danno.

Condanna parte ricorrente a corrispondere al Comune di Riccione la somma di 6.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Stefano Tenca

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO